CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 390 DEL 25/11/2026

Numero di Servizio 218 / 2026

OGGETTO: TRAZZ. SAN LEONARDELLO-CODAVOLPE-BAGLIO, NEI TRATTI RICADENTI DALL'INTERSEZIONE CON LA SP 4/I (KM 0+00) SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 118 (KM 1+600). RICADENTE FUORI DAL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTA VENERINA (CT);
TRAZZ. MILO-ARANCI NEI TRATTI RICADENTI DAL KM 0+270 (LAT: 37°43'12.92"N LONG:15° 7'11.80"E) DALL'INTERSEZIONE CON LA SR SALICE-MILO (KM 0+00) FINO A FINE TRATTO (KM 1+800). RICADENTE FUORI DAL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MILO (CT).
ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE E TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H IN AVVICINAMENTO AL RESTRINGIMENTO.CON DECORRENZA DAL 01/12/2026 AL 04/01/2026 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 19:00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:
Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada).
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO *che*:
Il RUP e DL per i Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale di alcuni tratti ammalorati delle strade SS.PP. San Leonardello-Codavolpe-Baglio e Milo-Aranci di

competenza della Città Metropolitana di Catania, CUP: D77H24000810002 - CUI: L00397470873202400017 - CIG: BAF9AAB5A3, ha richiesto per le vie brevi a questo Ufficio Segnaletica Stradale la predisposizione di una Ordinanza di chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, con decorrenza dal 01/12/2026 al 04/01/2026 dalle ore 06:00 alle ore 19:00, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle seguenti strade provinciali:

- Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio, nei tratti ricadenti dall'intersezione con la SP 4/I (Km 0+00) sino all'intersezione con la S.P. 118 (Km 1+600). Ricadente nel territorio del Comune di Santa Venerina (CT);
- Trazz. Milo-Aranci nei tratti ricadenti dall'intersezione con la SR Salice-Milo (Km 0+00) fino a fine tratto (Km1+800). Ricadente nel territorio del Comune di Milo (CT).

L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, nei tratti di strada provinciali sopracitati, garantendo il transito a senso unico alternato a tutti i veicoli.

Per effettuare gli interventi sopra descritti, che interesseranno l'occupazione delle corsie dove si effettueranno i lavori di manutenzione straordinaria, è necessario istituire in tali tratti, delle strade sopra descritte il senso unico alternato regolato secondo le esigenze di cantiere seguendo gli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10/07/2002 alle "Tav. 66, lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico oppure Tav. 65 lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette" **in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche prevedendo un adeguamento dei limiti massimi di velocità e delle distanze della segnaletica stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi e fissando a 30 km/h il limite in avvicinamento al restringimento anche nelle interferenze** che sarà predisposta a cura spese e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

L'istituzione del senso unico alternato, comporterà inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada, ma è necessario per eseguire i lavori in sicurezza e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

VERIFICATO che:

Le Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio e trazz. Milo-Aranci appartengono al demanio metropolitano.

Il tratti interessati ai lavori delle Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio, Trazz. Milo-Aranci, sono alcuni tratti dell'intere strade provinciali interessate dalla presente Ordinanza.

- Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio, nei tratti ricadenti dall'intersezione con la SP 4/I (Km 0+00) sino all'intersezione con la S.P. 118 (Km 1+600). Ricadente nel territorio del Comune di Santa Venerina (CT);
- Trazz. Milo-Aranci nei tratti ricadenti dal km 0+270 (Lat: 37°43'12.92"N - Long:15° 7'11.80"E) dall'intersezione con la SR Salice-Milo (Km 0+00) fino a fine tratto (Km 1+800). Ricadente nel territorio del Comune di Milo (CT).

I tratti in questione, ricadono all'esterno dei centri abitati, dei Comuni sopra descritti, pertanto ai sensi

dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che**:**

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, per gli interventi di risanamento del corpo stradale.

I tratti di strada, interessati dai lavori, ricadono all'esterno del centro abitato del Comune di Milo (CT) per la Trazz. Milo-Aranci e del Comune di Santa Venerina (CT) per la Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio. In conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

Per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b)* del C.d.S.;

ATTESO che:

La limitazione al transito sono necessarie per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi urgenti di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

Gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

Gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b),* del Codice della Strada vigente: **la chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, delle corsie interessate ai lavori dei tratti delle strade provinciali:**

- **Trazz. San Leonardello-Codavolpe-Baglio, nei tratti ricadenti dall'intersezione con la SP 4/I (Km 0+00) sino all'intersezione con la S.P. 118 (Km 1+600). Ricadente fuori il centro abitato del Comune di Santa Venerina (CT);**

- **Trazz. Milo-Aranci nei tratti ricadenti dal km 0+270 (Lat: 37°43'12.92"N - Long:15° 7'11.80"E) dall'intersezione con la SR Salice-Milo (Km 0+00) fino a fine tratto (Km 1+800). Ricadente fuori il centro abitato del Comune di Milo (CT);**

Con decorrenza dal 01/12/2026 al 04/01/2026 dalle ore 06:00 alle ore 19:00.

Istituendo entro tali tratti:
- la chiusura alternata di una corsia, con regolamentazione del flusso veicolare previsto dalle Tavv. 65 oppure 66 prevedendo un adeguamento dei limiti massimi di velocità e delle distanze della segnaletica stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi;
- fissando a 30 km/h il limite in avvicinamento al restringimento anche nelle interferenze;
- l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

I lavori verranno eseguiti in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S dall'Impresa Appaltatrice: MIANO MARIO via Stretto II° Croce Maloto, 8 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Partita IVA: 01801820836 Pec: miano.mario@pec.it in forza del contratto del 09/09/2026 Rep. n. 1146 e registrato in data 09/09/2026 al n. 31391 serie IT - CUP: D77H24000810002 - CUI: L00397470873202400017 - CIG: BAF9AAB5A3.

La segnaletica temporanea (verticale, complementare e luminosa) per il senso unico alternato, i limiti di velocità e i lavori sarà posta in opera e mantenuta in efficienza a cura, spese e responsabilità della Ditta Appaltatrice, sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i rispettivi ambiti di competenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, ferma restando la vigilanza stradale dei Comandi di Polizia Locale competenti e della Polizia Metropolitana ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, nel rispetto dell'art. 21 del Codice della Strada, degli artt. 30–43 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992, con specifico riferimento all'art. 42), del D.M. 10 luglio 2002 e dei criteri del D.I. 22 gennaio 2019, opportunamente adattati all'effettivo stato dei luoghi.

Al termine delle attività giornaliere, la ditta esecutrice dovrà rimuovere la segnaletica temporanea di cantiere e ripristinare la segnaletica stradale preesistente, ristabilendo la viabilità ordinaria.

In corrispondenza dei tratti oggetto di cantiere non ancora ultimati, resta l'obbligo per la ditta esecutrice dei lavori, di mantenere i dispositivi di segnalazione e idonea segnaletica prescritti dal Nuovo Codice della Strada.

L'esecuzione della presente Ordinanza e l'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

• La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

• La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.

• L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.

• Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo (CT) e Santa Venerina (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09
Referente Ufficio Segnaletica:
Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.